



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 81

Pescara, li 17/05/2016

Oggetto:ordinanza sindacale contingibile ed urgente per eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, articolo 54, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.; contrasto ai fenomeni di alterazione del decoro urbano ed in particolare dell'abusivismo commerciale e dell'illecita occupazione di suolo pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in un settore dell'area di risulta dell'ex-stazione ferroviaria di Pescara, individuato catastalmente al foglio 20 mappale n. 2 foglio 12 particelle nn. 2423 e 2439, che si estende per circa 800 mq in prossimità della massicciata dei binari sud del tracciato ferroviario, insiste una superficie di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e concessa in uso al Comune di Pescara, utilizzata da cittadini extracomunitari per lo svolgimento di attività commerciale;
- tale destinazione è stata temporaneamente assegnata alla predetta area in virtù di atti deliberativi assunti dalle precedenti Amministrazioni comunali, al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di un necessario ed auspicabile processo di integrazione tra la comunità locale e quella extracomunitaria, di prevalente etnia senegalese, attraverso la commercializzazione di prodotti tipici dell'artigianato etnico;

CONSIDERATO che, nel corso del tempo, le originarie finalità individuate e perseguite dall'Amministrazione comunale sono state disattese, in quanto l'area in parola si è contraddistinta per il rilevante degrado, a causa del pessimo stato manutentivo e per l'installazione di manufatti abusivi ove viene svolta un'attività di vendita non autorizzata da parte di soggetti privi dei previsti titoli abilitativi in base alle norme vigenti in materia (L. n. 114/1998, L. R. 135/1999 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza sindacale n. 412 del 1 Agosto 2015 con cui l'Amministrazione Comunale ha disposto l'immediato allontanamento di tutti i soggetti che occupano abusivamente l'area situata a ridosso della massicciata ferroviaria adiacente alla stazione ferroviaria di Pescara, in corrispondenza del "Rilevato Ferroviario", con l'obiettivo di eliminare, in tal modo, la situazione di diffusa violazione delle norme documentata dal Comando di Polizia Municipale e dalla Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Pescara rispettivamente con relazioni di servizio prot. n. 1218/2015 N.C. e con nota Cat. Q 2/2 - n. 1044/2015 di protocollo dell'11.07.2015;

DATO ATTO che:

- l'efficacia della predetta ordinanza è stata differita rinviando le operazioni di sgombero a seguito della definizione di un condiviso piano d'azione, frutto del confronto fra tutti gli attori istituzionali e le associazioni di categoria coinvolte, volto all'individuazione di un'area idonea, alternativa allo



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

spazio dell'area ferroviaria attualmente occupata ed alla eliminazione dei fenomeni di degrado e illegalità diffusi nel predetto sito, nelle more dell'operazione di delocalizzazione del mercato etnico;

- la scelta di un percorso di graduale delocalizzazione del mercato etnico è stata determinata anche dalla rilevante mobilitazione e tensione sociale diffusasi in città in occasione dell'avvio delle operazioni di sgombero e della prima individuazione del sito alternativo di via De Gasperi, fortemente osteggiato dalla popolazione ivi residente;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 487 del 10.08.2015 con cui l'Amministrazione comunale ha fissato un dettagliato programma delle attività da svolgere per favorire la graduale delocalizzazione del mercato etnico in argomento che prevede le seguenti iniziative:

1. individuazione di un'area idonea ove localizzare il nuovo mercato etnico;
2. verifica della regolarità amministrativa delle posizioni degli esercenti commerciali che attualmente occupano lo spazio dell'area di risulta, determinando lo spostamento di coloro in possesso dei titoli abilitativi presso i mercati cittadini, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 135/1999 e s.m.i. e dai vigenti regolamenti dell'Ente;
3. istituzione presso il Municipio di Pescara di un apposito sportello per consentire il ricevimento e l'istruttoria delle istanze riguardanti l'acquisizione dei titoli abilitativi per le attività commerciali connesse al mercato etnico;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 170 del 21.03.2016 con cui l'Amministrazione comunale ha preso atto delle iniziative assunte in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 487 del 10.08.2015 e consistenti nella:

1. individuazione in accordo ed in collaborazione con la società R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) di una nuova area ove insediare il mercato etnico, coincidente con il sottopasso ferroviario denominato SOTTOVIA Km 350+148 (Via Arapietra) (allegati 1-2), che insiste su via Enzo Ferrari, in relazione alla quale i tecnici del Settore LL.PP. hanno redatto, ai sensi dell'art. 93, comma 2, ultimo periodo D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., una proposta di progetto definitivo "Realizzazione area da destinare a mercato etnico e dell'integrazione" (allegato 3 – relazione tecnica) di complessivi € 98.000,00, finanziati dalla Regione Abruzzo con la riprogrammazione dei fondi PAR FSC Abruzzo 2007-2013;
2. individuazione di aree mercatali rionali ove insediare temporaneamente, nelle more della realizzazione del mercato etnico e dell'integrazione, gli esercenti commerciali ambulanti in possesso dei previsti titoli abilitativi, in base alle norme vigenti in materia, dediti alla vendita di prodotti dell'artigianato etnico, con l'assegnazione dei seguenti stalli:
 - n. 50 stalli mercato di via Pepe;
 - n. 40 stalli mercato Strada Parco;
 - n. 30 stalli mercato dei Colli;
 - n. 30 stalli mercato di via Rio Sparto-San Donato;
 - n. 10 stalli mercato di via Monte Aurunci-San Giuseppe;
3. istituzione di uno sportello informativo presso l'URP dell'Ente, a supporto ed in sinergia con le attività del competente Servizio "Mercati ed attività economiche", per la verifica delle posizioni amministrative degli esercenti commerciali extracomunitari da insediare temporaneamente nelle aree mercatali rionali;



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

VISTA la nota protocollo R.G. n. 81923/2016 del Dirigente Servizio Mercati del Comune di Pescara, Dr. Gaetano Silveri, con cui, nell'ambito delle attività contemplate nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 487 del 10.08.2015 e n. 170 del 21.03.2016, si è richiesto, espressamente, al Comando della Polizia Municipale ed, in particolare, al competente ufficio del Reparto Tutela del Consumatore, di effettuare le opportune verifiche al fine di accertare se gli operatori indicati nell'elenco fornito dal rappresentante dei commercianti extracomunitari, in occasione dell'incontro tenutosi in data mercoledì 30 Marzo u.s. presso Palazzo di Città, fossero realmente presenti nell'area mercatale;

VISTA la relazione del Comando di Polizia Municipale, prot. N.C. 826/2016 – prot. gen. 86639 del 12 Aprile 2016, dalla quale si evince che la maggior parte dei cittadini extracomunitari dediti all'attività commerciale nell'area di risulta non risulta reperibile e che da una prima verifica delle posizioni degli stessi, in relazione anche alle informazioni assunte sul posto dalla Polizia Municipale, gli stessi sembrerebbero al momento soggiornare in Senegal;

POSTO CHE:

- nel corso dei controlli di natura endo-procedimentale condotti dalla Polizia Municipale, è stata condotta una parallela attività di Polizia Giudiziaria che ha prodotto il sequestro, ex art. 354 c.p.p., di numerosi capi di abbigliamento, calzature e dispositivi ottici, che risultavano essere il corpo del reato previsto dalla condotta di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, ovvero, una conseguente attività di informativa all'A.G. ai sensi dell'art. 347 c.p.p. per condotte criminose condotte da ignoti;
- la merce è stata rinvenuta in corrispondenza di alcuni sottobanchi, all'interno di un contenitore per il conferimento dei rifiuti urbani, sul piede del rilevato ferroviario, posto a ridosso della massicciata perimetrica dell'area del “mercatino”, nascosti alla vista, dall'erba alta e dalla vegetazione presente sul posto, all'interno di un improvvisato “camerino/spogliatoio” costituita da una tenda malmessa situata, sempre, nell'area predetta;
- nonostante le attività poste in essere nell'immediatezza sul posto dagli operatori di Polizia, allo scopo di raccogliere informazioni e/o elementi utili alla individuazione dei colpevoli ed alla ricostruzione dei fatti, nessuno dei presenti è stato in grado di fornire alcun elemento oggettivo ovvero soggettivo che permettesse di individuare i soggetti responsabili delle condotte criminose;

RILEVATO CHE, ad oggi, il percorso amministrativo individuato dal Comune di Pescara, volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni amministrative degli esercenti commerciali di prevalente etnia senegalese ed il loro temporaneo trasferimento nel sistema mercatale rionale, nelle more della realizzazione del nuovo mercato etnico nel sottopasso ferroviario di via Enzo Ferrari, non ha registrato un positivo riscontro, considerato che gli esercenti che si sono rivolti allo sportello appositamente istituito presso l'U.R.P. di Palazzo di Città, nei circa quarantacinque giorni di sua attivazione, sono nel numero di sessantadue, a fronte di centotrentanove unità segnalate;

DATO ATTO che la situazione sopra illustrata è stata discussa ed esaminata nella Riunione Tecnica di Coordinamento, presieduta dal S.E. il Sig. Prefetto di Pescara, Dr. Francesco Provolo, presso la Prefettura di Pescara che, nelle ultime sedute di mercoledì 20 Aprile e martedì 10 Maggio u.s., ha ritenuto che: *“la acclarata illegalità che regna nello spazio occupato (ormai ritrovo di merce*



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

contraffatta o addirittura provento di furto e punto di riferimento per il commercio abusivo impedisce ulteriore tolleranza”, invitando il Sindaco del Comune di Pescara ad assumere le necessarie iniziative per ridurre il degrado urbano e favorire il recupero delle regole di civile convivenza, attraverso la chiusura al pubblico e l’interdizione all’accesso: *“per mezzo di recinzione e transennatura idonea e con relativa apposizione di sigilli, al fine di garantire l’espletamento di ogni attività connessa alle procedure di riduzione in pristino dei luoghi”*;

VISTO l’art. 2 del D.M. 5 Agosto 2008 che, nel dare attuazione al dettato del comma 4-bis dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), individua i seguenti casi in cui è consentito al Sindaco di intervenire, per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi;

VALUTATO che la situazione sopra descritta rientra a pieno titolo in diverse tra quelle indicate dal Ministero dell’Interno per esemplificare le esigenze di tutela della sicurezza urbana facenti capo al Sindaco medesimo;

VISTO l’art. 3, commi 16, 17 e 18 della L. n. 94 dell’8 Agosto 2009, il quale, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico prevista dall’art. 633 c.p. e dall’art. 20 del Codice della Strada, stabilisce che il Sindaco per le strade urbane può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO che la situazione di fatto, allo stato, disattende quanto previsto nel disposto del vigente “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” che detta indirizzi per la disciplina di dettaglio, definendo criteri, elementi connotativi e soggetti per i procedimenti connessi alla concessione dell’autorizzazione per occupazione del suolo pubblico ed il calcolo del relativo canone;

DATO ATTO che lo schema del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E., il Sig. Prefetto di Pescara e dallo stesso è stato esaminato con esito favorevole ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per dare attuazione a quanto richiesto nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento svoltasi in data 20 Aprile u.s.;

VISTO l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 650 c.p.;



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

ORDINA

- l'immediata cessazione di tutte le attività esercitate in carenza di titolo concessorio, così come previste dalla legge, ovvero, comunque condotte illegittimamente, nell'area in parola;
- l'immediato allontanamento di tutti i soggetti che vengono individuati nell'atto di occupare abusivamente l'area sopra emarginata, fermo restando l'accertamento a loro carico di eventuali violazioni amministrative o penali verificate quali flagranti al momento dell'esecuzione dello stesso;
- la contestuale messa in sicurezza dell'area, individuata catastalmente al foglio 20 mappale n. 2 foglio 12 particelle nn. 2423 e 2439, che si estende per circa 800 mq in prossimità della massicciata dei binari sud del tracciato ferroviario (come da elaborati foto-planimetrico allegati), tramite chiusura ed interdizione al pubblico accesso "(...) per mezzo di recinzione e transennatura idonea e con relativa apposizione di sigilli, al fine di garantire l'espletamento di ogni attività connessa alle procedure di riduzione in pristino dei luoghi";
- ad Enel Distribuzione zona Pescara-Chieti di procedere all'interruzione della somministrazione di energia elettrica alla fornitura presente in loco che alimenta il mercatino

CHIEDE

al Signor Prefetto della Provincia di Pescara l'assistenza della Forza Pubblica al fine di garantire l'esecuzione di quanto ordinato con la presente ordinanza, ivi compreso il coordinamento di tutte le attività di Polizia propriamente dette che potrebbero rendersi necessarie in relazione all'accertamento di reati, dell'acquisizione e/o conservazione di elementi di prova ad essi connessi ed a tutti gli atti accessori previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Pescara ed alla Polizia Municipale.

Contro la presente ordinanza è ammesso alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco

Av. Marco Alessandrini